

## **STATUTO**

dell'Associazione di Promozione Sociale denominata

### **“Ar.T.e D.O. – POLO MEDITERRANEO DELLE ARTI TERAPIE E DELLE DISCIPLINE OLISTICHE”**

#### **TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Art. 1 – Costituzione di Artedo**

E' costituita, ad opera di privati, associazioni e organizzazioni di volontariato e non, l'Associazione di Promozione Sociale ai sensi della Legge 383/2000 denominata “Ar.T.eD.O.(anche denominata ARTEDO)– POLO MEDITERRANEO DELLE ARTI TERAPIE E DELLE DISCIPLINE OLISTICHE”.

L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale. L'Associazione ha struttura democratica. Tutti gli associati hanno diritto di elettorato attivo e passivo.

L'Associazione di Promozione Sociale ARTEDO si articola in due sezioni:

1. Sezione I – Mission statutaria generale;
2. Sezione II – Arti Terapie.

##### **Art. 2 - Statuto e Regolamento**

L'associazione denominata ARTEDO è disciplinata dal presente statuto ed opera, oltre che ai sensi della legge n. 383/2000, ai sensi delle Leggi Regionali, Nazionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'ordinamento interno di ARTEDO è ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. A tal fine tutte le cariche associative sono elettive.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione.

Esso costituisce la regola fondamentale di programmazione e di attuazione delle attività.

Eventuali modifiche allo Statuto possono essere apportate con delibera dell'Assemblea Nazionale dei soci convocata in sessione straordinaria.

Il Regolamento, la cui approvazione è demandata all'Assemblea Nazionale dei soci, disciplina, in armonia con lo statuto, gli ulteriori aspetti esecutivi relativi all'associazione ed alle attività organizzate e programmate.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

### **Art. 3 – Trasparenza, democraticità ed accessibilità**

Per il rispetto dei principi della trasparenza, democraticità ed accessibilità delle informazioni relative all'Associazione, tutti i documenti ufficiali di Artedo sono pubblicati e disponibili sui siti web. Essi, a loro volta, sono suddivisi in:

1. siti istituzionali, dedicati alle iniziative ed alle attività di cui alla Sezione I del presente Statuto;
2. siti tematici, dedicati alle iniziative ed alle attività di cui alla Sezione II del presente Statuto.

### **Art. 4 – Caratteristiche fondamentali**

Caratteristiche fondamentali dell'Associazione sono:

- a. non avere fine di lucro;
- b. la gratuità nello svolgimento delle attività e nella prestazione dei servizi;
- c. avere durata illimitata nel tempo;
- d. dichiararsi associazione libera, tollerante, apolitica e democratica;
- e. il non distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza;
- f. impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

## **TITOLO SECONDO**

### **OGGETTO SEZIONE I – MISSION STATUTARIA**

#### **Art. 5 – Mission statutaria**

L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- a. promuovere e sviluppare iniziative di carattere sociale, culturale, artistico, turistico, formativo, sportivo e riabilitativo, finalizzate alla promozione umana e per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi;
- b. promuovere nuovi modelli di società attraverso iniziative etiche e forme di volontariato finalizzate alla rimozione delle cause del disagio;
- c. individuare aree di disagio sociale dove intervenire attraverso iniziative concrete di solidarietà e promozione umana;
- d. progettare e realizzare iniziative di carattere sociale, culturale, artistico, turistico, formativo, sportivo e riabilitativo nell'interesse di persone svantaggiate, di minori, di anziani, di immigrati, di detenuti ed ex detenuti, di tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti, di portatori di handicap, fisico e psichico, di poveri, emarginati, senza tetto e disoccupati, di donne maltrattate ecc.;
- e. promuovere la cultura della condivisione e del lavoro in rete, alla ricerca di soluzioni etiche in grado perseguire o di elevare il livello di benessere del Territorio e degli operatori del Terzo Settore che sono diretta espressione di quello;

- f. promuovere iniziative orientate alla realizzazione di sistemi d'impresa etica, atti al soddisfacimento di interessi collettivi, come sostegno ai bisogni del Territorio e come strumento per la soluzione di problematiche di carattere sociale e legate al mondo del lavoro, dell'economia e della finanza;
- g. promuovere obiettivi di ricerca mediante la creazione di centri e percorsi di formazione, scientifica e pedagogica, come supporto alle diverse aree del terzo settore.
- h. promuovere la diffusione e la cultura delle Arti Terapie quale strumento di relazione e di approccio al disagio fisico, psichico e sociale;
- i. organizzare e promuovere corsi di formazione, inclusa la formazione a distanza, la formazione di base, la formazione professionale, l'alta formazione, la formazione continua, l'aggiornamento, qualificazione e specializzazione;
- j. rappresentare ciascuno degli Associati in contesti istituzionali, scientifici, di ricerca, formativi, didattici e professionali;
- k. promuovere Congressi, Convegni, Seminari, Giornate di Studio, Laboratori e Corsi Intensivi di Alta Formazione, Specializzazione e d'Aggiornamento nelle Arti Terapie e nelle Discipline Olistiche (e/o in discipline ad esse collegate);
- l. pubblicizzare le proprie attività sociali attraverso tutti gli strumenti offerti dal web (siti, social network, piattaforme e-learning ecc.).

L'Associazione potrà svolgere soltanto le attività indicate in questo articolo e quelle ad esse direttamente connesse.

## **TITOLO SECONDO**

### **OGGETTO SEZIONE II – ARTI TERAPIE**

#### **Art. 6 – Le Arti Terapie**

L'Associazione, per il conseguimento della propria mission statutaria, utilizza le Arti Terapie (Musicoterapia, Danza Movimento Terapia, Arte Terapia Plastico-Pittorica, Teatroterapia e Drammaterapia) quale strumento d'intervento in ambito sociale e sanitario e per la formazione degli operatori impegnati nei medesimi ambiti. In tal senso, e in ottemperanza alle disposizioni della Legge 4/2013 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini e collegi), si impegna ad adottare un Manifesto, un Regolamento e un Codice Etico, oltre ad istituire dei Registri Professionali degli Operatori delle Arti Terapie, suddivisi per livello di formazione e per disciplina artistica di vertice, e lo Sportello pubblico del Consumatore per la tutela dell'utenza. L'Associazione si impegna a rispettare i principi di trasparenza, democraticità e accessibilità, stabiliti dalla Legge 4/2013 sulle nuove professioni, attraverso la pubblicazione sui siti web istituzionali preposti e sui propri portali in internet di tutti gli atti e dei documenti ufficiali ad essa riferiti.

L'Associazione si impegna a porre in essere ogni azione necessaria per il mantenimento degli standard qualitativi conseguiti in relazione alle modificazioni della Legge 4/2013 ed alle Norme Tecniche volontarie emanate dall'UNI per il settore delle Arti Terapie e per gli altri settori ad esse collegati nei quali dovesse operare nel tempo, direttamente o in partenariato con enti terzi.

## **Art. 7 – Arti Terapie e professioni riconosciute ai sensi della Legge 4/2013**

L'Associazione ha lo scopo di promuovere una cultura moderna e dinamica delle Arti Terapie, coniugando la tradizionale accezione delle stesse, legata a modelli applicativi e formativi di matrice storica, agli strumenti offerti dalla tecnologia contemporanea (la formazione a distanza, in modo particolare), operando una sintesi metodologica che faciliti la nobilitazione e la diffusione della professione dell'Arteterapeuta e delle altre figure professionali ad essa connesse e operanti nel campo della relazione d'aiuto. Ciò al fine di elevare gli standard qualitativi della formazione degli operatori, di agevolare l'accesso dei giovani ai percorsi formativi nelle arti terapie e nelle discipline ad esse collegate e, successivamente, al mondo del lavoro nella relazione dell'aiuto. L'Associazione può perseguire i medesimi scopi anche in relazione alle altre figure professionali riconosciute ai sensi della Legge 4/2013, con particolare attenzione a quelle operanti nei campi dei servizi sociali e sanitari alla persona, attraverso l'istituzione, diretta o in partenariato con altri enti, di ulteriori sezioni "a latere" delle Arti Terapie e strutturate sul medesimo modello di quelle (ad esempio, Counselling, Naturopatia, Riflessologia ecc.).

## **Art. 8 – Formazione e Certificazione**

ARTEDO promuove, secondo propri modelli didattici di collaudata efficacia, la formazione in Arti Terapie (e nelle discipline ad esse collegate o riconducibili alla Legge 4/2013 - ed eventuali successive modificazioni – ovvero, in conformità con Norme Tecniche UNI), l'aggiornamento continuo e la certificazione dei singoli professionisti aderenti.

## **Art. 9 – Registri Professionali delle Arti Terapie**

ARTEDO istituisce i seguenti Registri :

1. Registro Professionale degli Operatori delle Arti Terapie, articolato in diverse sezioni, ciascuna afferente ad una specifica disciplina artistica di vertice, tra Musicoterapia, Danza Movimento Terapia, Teatroterapia, Arte Terapia Plastico-Pittorica e Drammaterapia;
2. Registro dei Supervisor, articolato in sezioni, tra professionisti di area clinica e di area tecnica.

ARTEDO, ove richiesto o necessario, può istituire ulteriori Registri Professionali per le categorie professionali rappresentate.

Tutti i registri sono pubblici e consultabili on line sui siti web tematici dell'Associazione. Spetta al Comitato Scientifico di Artedo il controllo sul corretto funzionamento dei Registri Professionali.

## **Art. 10 – Manifesto di Artedo per le Arti Terapie**

Per la definizione di Arti Terapie e per delineare il profilo professionale dell'operatore specializzato secondo il proprio modello, Artedo si impegna a promulgare un Manifesto pubblico, visibile on line sui siti tematici dell'Associazione.

Spetta al Comitato Scientifico di Artedo l'emanazione ed ogni eventuale modifica del Manifesto per le Arti Terapie.

### **Art. 11 – Codice Etico**

Il Codice Etico è l'insieme delle regole deontologiche che è chiamato a rispettare il Professionista Artedo. Esso, in conformità con le disposizioni della Legge 4/2013, è pubblicato sui siti tematici dell'Associazione, contiene le indicazioni relative all'obbligo alla formazione continua e le sanzioni previste in caso di inosservanza e violazione.

Spettano al Comitato Scientifico di Artedo la stesura ed il controllo sul rispetto del Codice Etico da parte degli associati, nonché la proposta al Consiglio Nazionale d'irrogazione delle eventuali sanzioni in caso di segnalazione e accertamento di violazioni.

### **Art. 12 – Sportello del consumatore**

Per le violazioni del codice di condotta e per tutti i comportamenti non conformi con l'etica professionale, Artedo attiva lo Sportello del Consumatore, in conformità con le indicazioni della Legge 4/2013. Si tratta di un servizio on line, disponibile sui siti tematici dell'Associazione, attraverso il quale l'utenza può segnalare al Comitato Scientifico eventuali abusi ai danni dei consumatori da parte di singoli professionisti iscritti ai Registri di Artedo. L'organo preposto alla tutela dei diritti dei consumatori, per il tramite dello Sportello omonimo, è il Comitato Scientifico, il quale, se chiamato in causa, è tenuto ad inviare al Consiglio Nazionale una relazione conclusiva per l'archiviazione della segnalazione o per l'irrogazione della sanzione per l'abuso accertato.

### **Art. 13 – Comitato Scientifico**

Il Comitato Scientifico è eletto dall'Assemblea Nazionale su proposta del Consiglio Nazionale. Esso è attivo unicamente all'interno ed ai sensi della Sezione II del presente Statuto ed esercita le funzioni di:

1. Indirizzamento delle impostazioni generali, contenutistiche, didattiche e metodologiche relative alle attività formative in Arti Terapie;
2. Controllo e Supervisione sulle attività stabilite dalla Legge 4/2013: Registri, Codice Etico, Sportello del Consumatore.

Il Comitato Scientifico può avere un numero non definito di componenti, non è un organo esecutivo e non può irrogare sanzioni. Il suo compito, nei casi di violazioni, termina con l'invio delle informazioni acquisite al Consiglio Nazionale.

Il Presidente del Comitato Scientifico, salvo diverse deliberazioni, è il Presidente dell'Associazione e prende la qualifica di Direttore Scientifico dell'Associazione.

## **TITOLO TERZO - STRUMENTI E RISORSE**

### **Art. 14 – Strumenti**

L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini e per il perseguimento del suo oggetto sociale, come espresso nel Titolo Secondo – Sezioni I e II, promuove varie attività, tra le quali:

1. organizzazione e promozione di convegni, conferenze, congressi, dibattiti, seminari, meeting, corsi, incontri studio e attività di formazione e ricerca;
2. organizzazione e promozione di spettacoli, teatrali e musicali, proiezioni cinematografiche, concerti ed eventi nel campo artistico in genere;
3. organizzazione di attività di volontariato, partecipazione e solidarietà sociale nel campo dell'assistenza e dei servizi sociali;
4. organizzazione e promozione di avvenimenti e manifestazione sportive, agonistiche e non, corsi di pratica sportiva e attività motoria di base;
5. organizzazione di attività di informazione e comunicazione sociale e culturale, incluse le attività editoriali;
6. gestire, anche a seguito di convenzioni con Enti pubblici e privati, di immobili ed impianti, strutture sportive, ricreative, sociali e culturali per il conseguimento di finalità di utilità generale;
7. organizzazione di raccolte di fondi per il sostegno alle attività proposte;
8. partecipazione a bandi pubblici per l'assegnazione di risorse che permettano il conseguimento degli scopi statutari.

Per perseguire i propri obiettivi l'Associazione può istituire forme organizzative varie, può aderire ad altre entità associative e concludere con Enti e Istituti, italiani ed esteri, accordi di collaborazione, rappresentanza, di riconoscimento reciproco, di scambio di servizi e attività.

### **Art. 15 – Risorse economiche**

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a. beni, immobili e mobili;
- b. contributi;
- c. donazione e lasciti;
- d. rimborsi;
- e. quote associative;
- f. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali raccolte di fondi, eventi e sottoscrizioni (anche a premi);
- g. contributi di organismi internazionali;
- h. ogni altro tipo di entrate.
- i. contributi degli associati sono costituiti dalle quote di associazione annuale e da eventuali contributi straordinari, stabiliti dal Consiglio Nazionale che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni ed i lasciti, sono accettate dal Consiglio Nazionale, che delibera sull'utilizzazione di esse in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

## TITOLO QUARTO - ADERENTI

### Art. 16 - Soci, Organizzazioni, Federazioni e Delegazioni

Sono considerati aderenti all'Associazione, a vario titolo e livello, i Soci, cioè le Organizzazioni già formalmente costituite e i singoli cittadini.

Nucleo fondamentale dell'Associazione sono le Organizzazioni, ovvero le associazioni, le cooperative e gli enti già costituiti, con atto pubblico o privato, la cui domanda sia stata accolta dal Consiglio Nazionale di ARTEDO e le cui attività siano improntate in maniera stabile e continuativa al conseguimento della mission statutaria di ARTEDO. Le Organizzazioni danno vita alle Federazioni Provinciali e alle Delegazioni di ARTEDO.

Le Federazioni Provinciali sono le Organizzazioni che formalmente si costituiscono con la denominazione di "ARTEDO – Federazione Provinciale di..... (nome della provincia)", adottando lo Statuto dell'Associazione Artedo e registrandosi per l'assegnazione di un proprio codice fiscale.

Le Delegazioni sono le Organizzazioni che, pur riconoscendosi per spirito e attività nel presente statuto, non si costituiscono formalmente in Federazioni Provinciali, mantenendo la propria denominazione d'origine e il proprio Statuto. Essi prendono il nome di "ARTEDO – Delegazione di..... (nome della provincia)".

Le Federazioni e le Delegazioni hanno medesima dignità e svolgono attività diretta e indiretta di volontariato e di utilità sociale e, ove riconosciuti con delibera del Consiglio Nazionale, dovranno attenersi in toto al presente statuto e relativo regolamento.

Tutti gli enti aderenti ad ARTEDO si impegnano, in ogni caso, ad assumere una propria struttura autonoma e democratica, finalizzata al conseguimento della mission statutaria di ARTEDO, secondo il metodo della condivisione, della gratuità, del disinteresse; ad offrire un servizio di pubblici interesse e utilità, conservando la propria natura privata, l'originalità delle motivazioni e la propria formula organizzativa; ad essere espressione della libera iniziativa di cittadini di ogni fede, cultura, formazione, mossi dal proposito della solidarietà e concordi sulla scelta unificante del modello comunitario non violento educato alla solidarietà.

Artedo elegge un'unica Federazione Provinciale per ogni provincia e un'unica Federazione Regionale per ogni regione d'Italia.

Le Organizzazioni, per diventare Federazione Provinciale o Regionale di ARTEDO, per i territori sui quali non siano già presenti, deve inoltrare domanda al suo Consiglio Nazionale. Ogni cittadino può partecipare ad ARTEDO accettando il presente statuto e le sue finalità, chiedendo l'iscrizione ad una Federazione Provinciale, ad una Delegazione o direttamente al Consiglio Nazionale dell'Associazione.

### Art. 17 – Categorie di associati

Gli associati si suddividono in:

1. Soci Ordinari;
2. Soci Partner;
3. Soci Generici;
4. Soci Onorari;
5. Soci Sostenitori.

Sono ammessi all'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione a socio dell'Associazione ARTEDO è l'Assemblea (su proposta del Consiglio Nazionale). Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

### **Art. 18 – Gli associati**

Sono Soci Ordinari le Organizzazioni formalmente costituite, aderenti ad Artedo e stabilmente impegnati con il proprio organico al conseguimento della mission dell'Associazione. Essi possono costituirsi in Federazioni Provinciali e Regionali di Artedo.

Sono Soci Partner le Organizzazioni formalmente costituite che esprimono, con l'adesione ad Artedo, il sostegno simbolico al conseguimento della mission dell'Associazione.

Sono Soci Generici i privati che aderiscono ad Artedo direttamente o per il tramite di Organizzazioni associate.

Si definiscono Soci Onorari i personaggi di spicco del mondo della cultura, delle scienze, dello sport, del volontariato ecc. che contribuiscono, con il buon nome e l'operato, alla crescita ed alla diffusione della mission dell'Associazione.

Sono Soci Sostenitori i privati che si riconoscono nel presente statuto, vogliano contribuire con il loro lavoro attivo e nel tempo libero alla crescita ed al conseguimento della mission dell'Associazione. Essi aderiscono con inoltro diretto della domanda di ammissione al Consiglio Nazionale di ARTEDO.

### **Art. 19 - Diritti**

I Soci ARTEDO hanno il diritto di eleggere gli organi dell'Associazione e di essere eletti negli stessi nei limiti e con le forme del presente statuto.

Essi hanno i diritti d'informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto. Gli aderenti all'Associazione hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e preventivamente autorizzate dai competenti organi per l'attività prestata ai sensi di legge e sempre nei limiti stabiliti da ARTEDO.

### **Art. 20 - Doveri**

Gli aderenti all'associazione devono svolgere la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

Il comportamento verso gli altri soci e all'esterno dell'Associazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede.



## **Art. 21 – Violazioni ed espulsione**

In caso di violazioni delle disposizioni del presente Statuto e/o del Regolamento dell'Associazione, il Consiglio Nazionale è chiamato ad esprimersi per l'irrogazione ai soci di una delle seguenti sanzioni: richiamo, censura, espulsione.

L'espulsione, in particolare, è deliberata dall'Assemblea Nazionale, su proposta del Consiglio Nazionale, con voto segreto e con la maggioranza della metà più uno degli aderenti. L'espulsione non può avere luogo senza aver ascoltato le giustificazioni dell'aderente, secondo le disposizioni e le modalità stabilite dal Regolamento.

## **TITOLO QUINTO - ORGANI E STRUTTURE**

### **Art. 22 – Strutture**

Sono strutture dell' Associazione:

1. le Federazioni Provinciali;
2. le Federazioni Regionali;
3. le Delegazioni.

### **Art. 23 – Federazioni Provinciali**

La Federazione Provinciale, associazione regolarmente costituita, è formata dalle Organizzazioni aderenti ad ARTEDO nella Provincia.

La costituzione della Federazione Provinciale avviene su iniziativa di almeno un Socio Ordinario che abbia ottenuto l'adesione della propria Organizzazione ad ARTEDO, dietro presentazione di domanda al Consiglio Nazionale.

Alle Federazioni Provinciali possono aderire altri soci nelle modalità stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento.

Ogni Federazione Provinciale, per il tramite della sua Assemblea dei soci, è tenuta a nominare un Presidente, un Tesoriere, un Segretario e ad eleggere un Comitato Provinciale.

La Federazione Provinciale attraverso il suo comitato

1. assicura loro una costante presenza promozionale per il perseguimento delle, finalità di cui al presente statuto;
2. favorisce l'associazione ad ARTEDO dei singoli cittadini, l'aggregazione tra gruppi, associazioni e organismi di volontariato, garantendo il rispetto della originaria identità di ciascuna e l'integrazione con il Territorio e con la mission statutaria di Artedo;
3. salvo ratifica del Comitato Regionale, accetta le domanda di adesione ad ARTEDO nel territorio provinciale ed assume eventuali provvedimenti di revoca;
4. promuove la costituzione della Federazione Regionale;
5. stabilisce le norme di funzionamento della propria associazione, che sottopone a ratifica della Federazione Regionale, o in sua assenza, del Comitato Nazionale.

## **Art. 24 – Federazioni Regionali**

La Federazione Regionale, associazione regolarmente costituita, è formata dalle Federazioni provinciali regolarmente costituite. La costituzione della Federazione regionale è promossa da almeno due Federazioni provinciali.

Ogni Federazione Regionale, per il tramite della sua Assemblea dei soci, è tenuta a nominare un Presidente, un Tesoriere, un Segretario e ad eleggere un Comitato Regionale.

La Federazione regionale attraverso il proprio Comitato Regionale:

1. convoca l'Assemblea regionale dei gruppi almeno una volta nell'arco di un anno e quando richiesto da almeno 1/3 dei gruppi stessi. L'Assemblea elabora le linee di politica culturale ed operativa da svilupparsi nell'ambito regionale;
2. rappresenta a livello regionale le esigenze delle federazioni provinciali;
3. coordina le iniziative che richiedono per la loro attuazione un collegamento oltre l'ambito provinciale;
4. propone la costituzione e o lo statuto delle Federazioni provinciali;
5. ratifica le ammissioni e di provvedimenti dei gruppi adottati dal comitato provinciale;
6. pone autonomamente le norme del proprio funzionamento e della propria associazione da sottoporre ad approvazione del Consiglio Nazionale.
7. svolge a livello regionale le stesse attività promozionali, di collegamento svolte a livello locale dalle Federazioni provinciali.

## **Art. 25 – Delegazioni**

La Delegazione è un'Organizzazione che non si costituisce in Federazione ARTEDO. Essa mantiene la propria autonomia, il proprio nome ed il proprio statuto, tuttavia impegnandosi in maniera informale al perseguimento della mission di ARTEDO.

## **Art. 26 – Organi**

Sono organi di ARTEDO:

- l'Assemblea Nazionale;
- il Consiglio Nazionale;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti, ove previsto.

Tutte le cariche ricoperte dagli organi dell'Associazione sono gratuite.

## **Art. 27 – Assemblea Nazionale**

L'Assemblea Nazionale degli associati è composta dai Soci Ordinari dell'Associazione, è convocata in seduta ordinaria una volta l'anno ed in via straordinaria su richiesta del Consiglio Nazionale o di almeno un terzo degli associati.

L'Assemblea Nazionale è sovrana ed è convocata via email, con raccomandata A/R o con avviso pubblico affisso presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza degli associati e le deliberazioni sono valide se assunte dalla maggioranza dei presenti; in seconda convocazione non vi è vincolo numerico di presenze e le deliberazioni sono assunte validamente dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

1. approva il bilancio, ovvero il rendiconto economico e finanziario preventivo e consuntivo;
2. approva il Regolamento Interno;
3. delibera sui programmi pluriennali dell'Associazione;
4. elegge il Consiglio Nazionale;
5. ratifica l'ammissione e le dimissioni dei soci e l'apertura di sedi secondarie dell'Associazione (deliberate dal Consiglio Nazionale).

L'Assemblea Straordinaria delibera, con la presenza di almeno un terzo degli associati, sulle modifiche dello statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un Presidente e un Segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

## **Art. 28 – Consiglio Nazionale**

Il Consiglio Nazionale dura in carica cinque anni, viene eletto dall'Assemblea degli associati ed è composto da tre a sette membri scelti tra i soci, rieleggibili senza limitazioni. Il Consiglio Nazionale è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei membri. Per la validità delle sue deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti espressi. Il Consiglio Nazionale è l'organo esecutivo dell'Associazione. Esso è convocato da:

1. il Presidente;
2. almeno due componenti, su richiesta motivata.

Il Consiglio Nazionale ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

1. eleggere tra i propri membri il Presidente, il Vice Presidente e ogni altra carica funzionale e di rappresentanza;
2. predisporre e approvare i programmi di attività dell'Associazione da sottoporre all'assemblea;
3. predisporre e sottoporre all'Assemblea la relazione sull'attività svolta e il bilancio, ovvero il rendiconto economico e finanziario, preventivo e consuntivo, da depositare con i suoi allegati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione;
4. eleggere il Comitato Scientifico, fatta eccezione per il Presidente dell'Associazione che è di diritto anche il Presidente del Comitato Scientifico;

5. stabilire gli importi delle quote annuali sociali e degli eventuali contributi straordinari;
6. assumere il personale dipendente;
7. deliberare su tutti gli atti non devoluti per statuto alla competenza dell'assemblea.

### **Art. 29 – Presidente**

Il Presidente dura in carica cinque anni ed è rieleggibile senza limitazioni. È nominato dal Consiglio Nazionale.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli ha il compito di:

1. convocare e presiedere le Assemblee degli associati;
2. convocare e presiedere il Consiglio Nazionale;
3. convocare e presiedere il Comitato Scientifico;
4. sottoscrivere tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
5. aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi ed ai pagamenti.

Il Presidente può delegare ai singoli associati incarichi specifici per la gestione delle varie attività dell'Associazione.

Egli presiede l'Ufficio di Presidenza e, in caso di impedimento è sostituito dal Vice-Presidente. In caso di necessità ed urgenza, inoltre, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Nazionale e sottoponendosi a ratifica nella prima seduta successiva.

### **Art. 30 – Vice-Presidente**

Il Vice-Presidente è nominato dal Consiglio Nazionale. Egli sostituisce e assume temporaneamente le funzioni del Presidente, in caso di suo impedimento o assenza.

Il Vice-Presidente dura in carica cinque anni e, su delega del Presidente, può essere investito del potere di firma per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

### **Art. 31 - Collegio dei revisori**

Il Collegio dei Revisori dei Conti, ove previsto, è composto da tre membri effettivi eletti dall'Assemblea Nazionale su proposta del Consiglio Nazionale. Essi possono essere scelti anche al di fuori dell'Associazione, durano tre anni e possono essere riconfermati illimitatamente. Il Collegio dei Revisori controlla l'Associazione, vigila sulla osservanza delle Leggi e dello Statuto sociale ed accerta la regolare tenuta della contabilità.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono intervenire nelle Assemblee e anelle riunioni del Consiglio Nazionale. Il Collegio deve presentare una relazione che viene allegata alla relazione annuale del Consiglio Nazionale relativa al bilancio.

Il collegio esercita i poteri e le funzioni previste dagli articoli del Codice Civile (2403 e sg.).

## **TITOLO SESTO - IL BILANCIO**

### **Art. 32 - Bilancio consuntivo e preventivo**

L'anno finanziario dell'Associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di ARTEDO è annuale e decorre dal primo gennaio di ciascun anno. Il bilancio consuntivo contiene tutte le spese e le entrate relative al periodo di un anno. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

### **Art. 33 - Formazione e contenuto del bilancio**

Il bilancio consuntivo è elaborato dal Consiglio Nazionale.

Esso prevede un rendiconto economico, un rendiconto finanziario e lo stato patrimoniale, al fine di rendere trasparenti gli eventuali contributi, beni e lasciti ricevuti dall'Associazione. Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo è elaborato dal Consiglio Nazionale. Esso contiene suddivise in singoli capitoli, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.

### **Art. 34 - Controllo sul bilancio**

Il bilancio consuntivo e preventivo è controllato dal collegio dei revisori. Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate. Eventuali rilievi critici a spese o ad entrate sono allegati al bilancio e sottoposti all'assemblea nazionale.

### **Art. 35 - Approvazione del bilancio**

Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea Nazionale con la maggioranza assoluta in prima convocazione, quindi con maggioranza semplice in seconda convocazione. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione entro e non oltre quindici giorni prima della seduta e pur essere consultato da ogni aderente.

Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea nazionale con la maggioranza assoluta in prima convocazione e con la maggioranza semplice in seconda convocazione. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'associazione entro quindici giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni aderente. Entrambi devono essere approvati entro il trenta giugno successivo a quello dell'anno per il quale è stato redatto il bilancio consuntivo.

## **TITOLO SETTIMO – CONVENZIONI E RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI**

### **Art. 36 - Deliberazione delle convenzioni**

Le convenzioni tra ARTEDO ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Nazionale. Copia di ogni convenzione è custodita a cura del Presidente presso la sede dell'Associazione ed è a disposizione di ogni aderente che voglia prenderne visione.

### **Art. 37 - Stipulazione della convenzione**

La convenzione approvata dal Consiglio Nazionale è stipulata dal Presidente di ARTEDO che ha la rappresentanza legale dell'associazione.

### **Art. 38 - Rapporti con enti e soggetti privati**

Per il perseguimento della propria mission statutaria, ARTEDO può cooperare con altri soggetti pubblici e privati. Ogni collaborazione è finalizzata allo svolgimento delle proprie finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

### **Art. 39 - Attuazione delle convenzioni e delle cooperazioni**

Il Consiglio Nazionale delibera sulla modalità di attuazione delle convenzioni e delle cooperazioni e delega un suo componente alla verifica del rispetto di quanto deliberato.

## **TITOLO OTTAVO - DIPENDENTI E COLLABORATORI**

### **Art. 40 - Dipendenti**

ARTEDO può assumere dipendenti, anche tra i propri associati. I rapporti tra ARTEDO ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro dei dipendenti delle cooperative di solidarietà sociale. I dipendenti sono assicurati, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi.

### **Art. 41 - Collaboratori di lavoro autonomo e professionale**

ARTEDO può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo e professionale esclusivamente nei limiti strettamente necessari al proprio funzionamento, anche ricorrendo ai propri associati. I rapporti tra l'associazione e detti collaboratori sono disciplinati dalla legge.

#### **Art. 42 - Decisione sulle assunzioni e sulle collaborazioni**

La decisione sull'assunzione di personale dipendente o sulla collaborazione di prestatori di lavoro autonomo è di competenza esclusiva del Presidente Nazionale.

### **TITOLO NONO - LA RESPONSABILITA'**

#### **Art. 43 - Responsabilità ed assicurazione**

L'Associazione ARTEDO è tenuta a stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi. Essa può, inoltre, provvedere alla stipulazione di ogni altra copertura assicurativa per la tutela del proprio patrimonio e della salute degli aderenti, nonché per assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Gli aderenti all'associazione sono assicurati per le malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi. Per aderenti devono intendersi anche gli aderenti alle Federazioni e alle Delegazioni che aderiscono ad ARTEDO e che singolarmente prendono parte alle iniziative che ARTEDO assumerà per la realizzazione delle proprie finalità.

#### **Art. 44 - Responsabilità dell'associazione**

ARTEDO risponde con i propri beni dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

### **TITOLO DECIMO - SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **Art. 45 - Durata, Scioglimento, cessazione ed estinzione dell'associazione**

L'Associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione per qualunque causa, dopo la liquidazione, il patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità (art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662) e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Lo scioglimento, la cessazione e l'estinzione devono essere deliberati dall'Assemblea dei soci con la maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto di voto.

### **TITOLO UNDICESIMO - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 46 - Disposizioni finali**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le delibere del Consiglio Nazionale, il Regolamento Interno e le norme di legge vigenti in materia.

#### **Art. 47 - Loghi e denominazione associazione**

I loghi e la denominazione ARTEDO sono patrimonio dell'Associazione e, come tali, ne è demandato l'uso in via esclusiva. La rescissione volontaria o per esclusione dal rapporto associativo di un soggetto aderente, determinano l'automatico ed immediato divieto al loro utilizzo in qualsiasi forma.

Letto, approvato e sottoscritto.